

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA
ADEGUAMENTO STATUTO AI SENSI DEL DM 23 DICEMBRE 2024 n. 463

Statuto vigente	Statuto adeguato ai sensi del DM 463/2024
ARTICOLO 11 ORGANI 11.1. Sono organi della Fondazione: a) l'Assemblea dei Fondatori; b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche il Presidente della Fondazione; c) il Consiglio di Amministrazione ; d) il Collegio dei Revisori; 11.2. I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo che per eventuali, specifici incarichi conferiti dal Consiglio stesso. 11.3. I componenti degli organi della Fondazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni in relazione alle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi compresi gli enti e le società di cui siano amministratori, sindaci, direttori generali o dipendenti, nonché le società dalle stesse controllate o che le controllino, direttamente od indirettamente, o sottoposte a comune controllo), interessi in conflitto con quelli della Fondazione.	ARTICOLO 11 ORGANI 11.1. Sono organi della Fondazione: a) l'Assemblea dei Fondatori; b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche il Presidente della Fondazione; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Collegio dei Revisori; 11.2. I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo che per eventuali, specifici incarichi conferiti dal Consiglio stesso. 11.3. I componenti degli organi della Fondazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni in relazione alle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi compresi gli enti e le società di cui siano amministratori, sindaci, direttori generali o dipendenti, nonché le società dalle stesse controllate o che le controllino, direttamente od indirettamente, o sottoposte a comune controllo), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. 11.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono nominati per un periodo di tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; rimangono comunque in

	carica fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e possono essere riconfermati per non più di una volta.
ARTICOLO 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14.1. La Fondazione è gestita ed amministrata dal Consiglio di Amministrazione, che è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 così designati: - un membro designato dal Fondatore Associazione "Teatro Europeo"; - un membro designato dal Fondatore Società M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata. - due membri designati dal Fondatore Regione Piemonte, di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione; - un membro designato dal Fondatore Comune di Torino 14.2. La qualità di componente dell'Assemblea dei Fondatori è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente. 14.3. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri. Tutti i componenti sono riconfermabili. 14.4. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti (escluso dal computo l'interessato). In tal caso, così	ARTICOLO 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14.1. La Fondazione è gestita ed amministrata dal Consiglio di Amministrazione, che è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 così designati: - un membro designato dal Fondatore Associazione "Teatro Europeo"; - un membro designato dal Fondatore Società M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata. - due membri designati dal Fondatore Regione Piemonte, di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione; - un membro designato dal Fondatore Comune di Torino. 14.2. La qualità di componente dell'Assemblea dei Fondatori è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente. 14.3. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri. Tutti i componenti sono riconfermabili. 14.43. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti (escluso dal computo l'interessato). In tal caso, così come

come in ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio di Amministrazione, il soggetto avente diritto deve provvedere ad una nuova designazione. Ove quest'ultimo non provveda entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviategli senza indugio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il componente mancante viene cooptato dagli altri componenti del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta di essi. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno 3 dei suoi componenti. 14.5 La composizione del Consiglio di Amministrazione tiene conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.	in ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio di Amministrazione, il soggetto avente diritto deve provvedere ad una nuova designazione. Ove quest'ultimo non provveda entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviategli senza indugio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il componente mancante viene cooptato dagli altri componenti del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta di essi. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno 3 dei suoi componenti. 14.54. La composizione del Consiglio di Amministrazione tiene conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.
ARTICOLO 17 IL DIRETTORE 17.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendo tra persone estranee al Consiglio stesso, il Direttore della Fondazione, individuandolo tra persone altamente qualificate, in quanto dotate di specifica e comprovata esperienza nella organizzazione, conduzione e/o direzione di teatri pubblici o privati, di compagnie teatrali di primaria importanza o di organismi pubblici o privati di cultura teatrale. Saranno considerati titoli di ulteriore merito, considerati i	ARTICOLO 17 IL DIRETTORE 17.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendo tra persone estranee al Consiglio stesso, il Direttore della Fondazione, individuandolo tra persone altamente qualificate, in quanto dotate di specifica e comprovata esperienza nella organizzazione, conduzione e/o direzione di teatri pubblici o privati, di compagnie teatrali di primaria importanza o di organismi pubblici o privati di cultura teatrale. Saranno considerati titoli di ulteriore merito, considerati i

fini istituzionali della Fondazione, la capacità di relazioni internazionali ed il prestigio artistico acquisito nel campo della regia e della ideazione teatrale in Italia ed all'estero. 17.2. Il Direttore ha la direzione artistica e tecnico amministrativa della Fondazione. Può delegare una o più funzioni a persone da lui indicate, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Il Direttore predispone il programma artistico e finanziario dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 17.3. In ogni caso, sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore sovrintende alla programmazione delle attività della Fondazione e, in particolare: a) coordina e dirige le attività della Fondazione; b) collabora alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, del progetto artistico e dei programmi di attività della Fondazione; c) collabora con il Presidente ed il Vice Presidente, ove nominato, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione; d) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente. 17.4. Il direttore/direttrice del teatro, ai sensi dell'art. 12 c.2 lett. b del decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo	fini istituzionali della Fondazione, la capacità di relazioni internazionali ed il prestigio artistico acquisito nel campo della regia e della ideazione teatrale in Italia ed all'estero. L'incarico del Direttore non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. Può essere riconfermato non più di una volta. 17.2. Il Direttore ha la direzione artistica e tecnico amministrativa della Fondazione. Può delegare una o più funzioni a persone da lui indicate, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Il Direttore predispone il programma artistico e finanziario dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 17.3. In ogni caso, sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore sovrintende alla programmazione delle attività della Fondazione e, in particolare: a) coordina e dirige le attività della Fondazione; b) collabora alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, del progetto artistico e dei programmi di attività della Fondazione; c) collabora con il Presidente ed il Vice Presidente, ove nominato, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione; d) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente. 17.4. Il direttore/direttrice del teatro, ai sensi dell'art. 12 c.2 lett. b del decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo
---	--

del 27 luglio 2017 modificato dal D.M. 25 ottobre 2021. e s.m.i. , può effettuare presso le sale direttamente gestite tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione. 17.4. Il direttore/direttrice del teatro, ai sensi dell'art. 12 c.2 lett. b del decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 modificato dal D.M. 25 ottobre 2021. e s.m.i. , può effettuare presso le sale direttamente gestite tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione.	del 27 luglio 2017 modificato dal D.M. 25 ottobre 2021. e s.m.i. , può effettuare presso le sale direttamente gestite tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione. 17.4. Il direttore/direttrice del teatro, ai sensi dell'art. 12 c.2 lett. b del decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 modificato dal D.M. 25 ottobre 2021. e s.m.i. , può effettuare presso le sale direttamente gestite tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione. Il rapporto contrattuale recepisce le prescrizioni vigenti e future contenute nei decreti del Ministero della Cultura relativi al Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo e ss.mm.ii..
ARTICOLO 18 COLLEGIO DEI REVISORI 18.1. L'Assemblea dei Fondatori nomina un Collegio dei Revisori composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, salvo che la nomina di uno di essi sia, per norma cogente riservato a specifica	ARTICOLO 18 COLLEGIO DEI REVISORI 18.1. L'Assemblea dei Fondatori nomina un Collegio dei Revisori composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, salvo che la nomina di uno di essi sia, per norma cogente riservato a specifica autorità, di

autorità, di cui: - un membro designato dalla Regione Piemonte; - un membro designato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo, con funzioni di Presidente; - un membro designato dalla Città di Torino. 18.2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi (compreso quello di nomina), scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere confermati. Almeno tre mesi prima di ogni scadenza il Presidente della Fondazione in carica richiede per iscritto a ciascun soggetto avente diritto di provvedere alla designazione. Ove il soggetto avente diritto non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, si intende confermato il membro in carica già da esso designato. Qualora quest'ultimo non accetti, per qualsiasi motivo, la carica così confermata, il componente mancante viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori, con deliberazione assunta a maggioranza semplice. 18.3. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori e/o dell'Assemblea dei Fondatori e/o, se espressamente invitato a partecipare, del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su doverosa segnalazione di chi presiede l'organo interessato. In tal caso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Collegio dei Revisori, il soggetto avente diritto deve provvedere alla nuova designazione.	cui: - un membro designato dalla Regione Piemonte; - un membro designato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo, con funzioni di Presidente; - un membro designato dalla Città di Torino. 18.2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi (compreso quello di nomina), scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere confermati. Almeno tre mesi prima di ogni della scadenza il Presidente della Fondazione in carica richiede per iscritto a ciascun soggetto avente diritto di provvedere alla designazione. Ove il soggetto avente diritto non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, si intende confermato il membro in carica già da esso designato. Qualora quest'ultimo non accetti, per qualsiasi motivo, la carica così confermata, il componente mancante viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori, con deliberazione assunta a maggioranza semplice. 18.3. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori e/o dell'Assemblea dei Fondatori e/o, se espressamente invitato a partecipare, del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su doverosa segnalazione di chi presiede l'organo interessato. In tal caso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Collegio dei Revisori, il soggetto avente diritto deve provvedere alla nuova designazione.
---	--

Ove quest'ultimo non provveda entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviategli senza indugio del Presidente della Fondazione, il Revisore mancante viene nominato dal l'Assemblea dei Fondatori con deliberazione assunta a maggioranza semplice. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Collegio dei Revisori. 18.4. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, effettua verifiche, anche di cassa, controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi. 18.5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del suo presidente ed il verbale delle sue riunioni deve essere redatto su apposito libro numerato e bollato. Il presidente regola come meglio ritiene, purché nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto, le modalità di convocazione e di funzionamento del Collegio. 18.6. I componenti del Collegio dei Revisori devono partecipare alle adunanze del l'Assemblea dei Fondatori; possono assistere, e se espressamente invitati, devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere pareri consultivi e non vincolanti.	Ove quest'ultimo non provveda entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviategli senza indugio del Presidente della Fondazione, il Revisore mancante viene nominato dal l'Assemblea dei Fondatori con deliberazione assunta a maggioranza semplice. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Collegio dei Revisori. 18.4. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, effettua verifiche, anche di cassa, controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi. 18.5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del suo presidente ed il verbale delle sue riunioni deve essere redatto su apposito libro numerato e bollato. Il presidente regola come meglio ritiene, purché nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto, le modalità di convocazione e di funzionamento del Collegio. 18.6. I componenti del Collegio dei Revisori devono partecipare alle adunanze del l'Assemblea dei Fondatori; possono assistere, e se espressamente invitati, devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere pareri consultivi e non vincolanti.
--	--